

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina, fra l'altro, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Premesso che il Comune intende avvalersi della proroga in corso di approvazione nell'ambito della legge finanziaria per il 2008 che consente ai Comuni, in regime di TARSU nel 2007, di mantenere lo stesso sistema di tassazione anche per il 2008;

Visto l'atto di C.C. n. 4 del 26.6.1996, con il quale è stato approvato il regolamento comunale della tassa in oggetto e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la modificazione approvata con l'atto di C.C. n. 7 del 16.2.2004, con la quale è stato modificato l'articolo 14 del suddetto regolamento;

Richiamato, in particolare, l'art. 14 del suddetto regolamento, nel quale sono previste, in riferimento all'art. 67 del D.lgs. sopra indicato, agevolazioni speciali nel seguente tenore:

"ART. 14 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1 - In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne il cui reddito familiare medio annuo pro-capite non superi Euro 6.713,94 con esclusione del reddito immobiliare prodotto dall'abitazione principale e dall'eventuale pertinenza. Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%. Per coloro che, soli o coniugati, conducono in affitto l'abitazione il limite di reddito ai fini dell'esenzione è aumentato del 30%;

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

c) esonero dal pagamento della tassa per i locali occupati da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purchè in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale.

2 - L'esenzione di cui alle lett. a) e b), è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo

giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del D.Lgs n. 507/93.

3 - Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lettera c) sono disposti dal Dirigente del settore Servizio Socio-Assistenziali entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni anno il Servizio Assistenza comunica al Settore Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio.

4 - Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

Atteso che l'art. 67 del D.Lgs. 507/93 stabilisce, ai commi 1 e 3, la possibilità di prevedere agevolazioni mediante norma regolamentare purché gli importi di dette agevolazioni siano finanziati a bilancio in uscita con entrate diverse dalla Tarsu, al fine di non incidere sul gettito della tassa e della relativa copertura finanziaria del servizio;

Ritenuto di modificare il suddetto articolo in relazione alla quantificazione del reddito di cui alla lett. a), da stabilirsi ad una cifra fissa superiore a quella attualmente vigente, precisando che dal 2009 la condizione del reddito sarà soddisfatta se e solo se il reddito familiare determinato tramite l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) sarà inferiore o uguale ai limiti di reddito, anche articolabili per fasce, che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale;

Ritenuto altresì di dover chiarire, con norma costituente interpretazione autentica, e quindi avente efficacia retroattiva (ex tunc), da inserire nel regolamento dopo l'art.14, il significato e la portata del secondo periodo di cui all'art.14, comma 1, lettera a) del suddetto regolamento che testualmente recita:

"Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%."

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'o.d.g.;

Durante la discussione entra la consigliera Perlini. Ora i consiglieri presenti e votanti sono n. 20.

Si procede alla votazione dell'atto come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 20
- c) voti favorevoli n. 16 (Maggioranza più i consiglieri Bondi, Antonioli ed Ercoles della Caolizione Arcobaleno, Bulletti di P.C.A.C.),
- d) voti contrari n. 0;
- e) astenuti n. 04 (i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I., Tonti di S.C. e Carli di A.N.);

DELIBERA

1) di modificare l'art. 14 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. come segue:

"ART. 14 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1 - In applicazione dell'art. 67 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni se uomini, ultrasessantenni se donne il cui reddito familiare medio annuo pro-capite non superi Euro 7.540,00 con esclusione del reddito immobiliare prodotto dall'abitazione principale e dall'eventuale pertinenza; dall'anno 2009 la verifica del rispetto della condizione del reddito verrà operata confrontando il reddito familiare determinato tramite l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) con i limiti di reddito, anche articolabili per fasce, che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale. Nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%. Per coloro che, soli o coniugati, conducono in affitto l'abitazione il limite di reddito ai fini dell'esenzione è aumentato del 30%;
- b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale o sportivo e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
- c) esonero dal pagamento della tassa per i locali occupati da famiglie di cui faccia parte un soggetto permanentemente inabile al lavoro con invalidità non inferiore al 74%, purchè in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la realizzazione di interventi in campo sociale.

2 - L'esenzione di cui alle lett. a) e b), è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o su verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissioni della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del D.Lgs n. 507/93.

3 - Gli esoneri dal pagamento di cui al punto 1 lettera c) sono disposti dal Dirigente settore Servizio Socio-Assistenziali entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente, sentita la Commissione Assistenza. Entro il mese di settembre di ogni anno il Servizio Assistenza comunica al Settore

Entrate i nominativi nei cui confronti occorre disporre apposito provvedimento di sgravio.

4 - Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

2) di inserire, dopo l'art.14 l'art.14-bis come segue:

"ART.14-BIS - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Quando, nel secondo periodo del precedente art.14, comma 1, lettera a), viene detto che nel caso di proprietà, o altri diritti reali di godimento, su più unità immobiliari riferite ad abitazioni, l'esenzione per quella adibita ad abitazione principale spetta a condizione che nel complesso la percentuale di possesso su tutte le U.I. possedute non superi il 100%, si è voluta introdurre una deroga alla regola secondo cui, oltre al rispetto della condizione del reddito di cui all'art.14, comma 1, lett. a), primo periodo, l'esenzione spetta qualora il contribuente possieda esclusivamente l'abitazione principale e la relativa pertinenza. Pertanto in caso di rispetto della condizione del reddito con contemporaneo possesso, per una quota qualsiasi, di un immobile diverso dalla abitazione principale (con eventuale pertinenza) o da diverse abitazioni possedute complessivamente per una quota non superiore al 100%, l'esenzione dal pagamento della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non spetta."

3) La modifica dell'art.14 entra in vigore dal 1.1.2008; la norma introdotta di cui all'art.14 bis, in quanto norma di interpretazione autentica, ha efficacia ex tunc.

4) di dare mandato al Settore Ragioneria, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93, di iscrivere nel bilancio le agevolazioni suddette come autorizzazioni di spesa con copertura diversa dai proventi della tassa de quo, al fine di non alterare il gettito e la copertura finanziaria del servizio;

5) di approvare nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, il testo coordinato del regolamento per l'applicazione della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

=====

=====
